

## Premessa

Il Codice di Condotta (di seguito il "Codice") ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito la "Società") i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto") e di individuare le sanzioni applicabili dalla Società in caso di violazioni dei principi e delle regole aziendali. Il documento, pertanto, si aggiunge a tutte le altre disposizioni deontologiche o agli altri eventuali codici di comportamento che la Società abbia inteso adottare, purché non entrino in conflitto con quanto disposto con il presente Codice.

Il Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni Rail S.p.A., costituisce documento ufficiale della Società.

Il Codice è rivolto agli Amministratori, ai Sindaci, ai membri dell'Organismo di Vigilanza, ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori, agli Agenti, ai Procuratori e ai Terzi in genere che operano per conto della Società in Italia e all'estero (di seguito i "Destinatari").

## Sanzioni

L'articolo 6, comma 2 lett. e) e l'articolo 7, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevedono che per garantire l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nel suo complesso sia adottato un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere il mancato rispetto, da parte dei destinatari del Modello, delle regole contenute nello stesso. Tale sistema di sanzioni costituisce, altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del citato Decreto un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Per scoraggiare pratiche illecite da parte del personale aziendale e più in generale di tutti i destinatari del Modello la Società punisce i comportamenti contrari alle regole contenute nel presente Codice di Condotta.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel Codice di Condotta potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i terzi, sulla base di un'esplicita previsione contrattuale.

## Valori

La Società ha inteso adottare il presente Codice di Condotta al fine di introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società, o che agiscono per conto della stessa, nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri.

Il Codice si innesca in un ambito più vasto di visione etica di Grandi Stazioni Rail S.p.A., esplicitando i valori che la Società vuole che vengano adottati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

È in virtù di tale progetto che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza**, la **riservatezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile.

## PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

### 1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

#### 1.1 GENERALI

**PRINCIPIO 1.1.1:** La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o perseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, con il proprio comportamento, di non condividerne il contenuto e lo spirito.

I Destinatari dovranno pertanto attenersi alle disposizioni deontologiche del presente Codice cui la Società ha formalmente aderito.

**PRINCIPIO 1.1.2:** La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi i Destinatari del presente Codice.

**PRINCIPIO 1.1.3:** La Società tutela coloro che segnalano violazioni del Modello e/o anomalie del funzionamento dello stesso, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione – diretta o indiretta – o penalizzazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione effettuata. La Società tutela altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvo gli obblighi di legge.

**PRINCIPIO 1.1.4:** La Società condanna l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, effettuate nella piena consapevolezza dell'insussistenza dell'illecito segnalato o dell'estraneità allo stesso dell'inculpato.

**PRINCIPIO 1.1.5:** La Società condanna la commissione di qualsiasi reato in conseguenza del quale si formino proventi suscettibili di valutazione economica per i quali possano potenzialmente configurarsi i reati presupposti di riciclaggio o autoriciclaggio.

#### 1.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**PRINCIPIO 1.2.1:** I Destinatari che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

#### 1.4 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**PRINCIPIO 1.4.1:** La Società si impegna affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

#### 1.5 AMBIENTE

**PRINCIPIO 1.5.1:** La Società considera la sostenibilità ambientale un elemento strategico nelle attività di sviluppo e gestione commerciale, di progettazione e costruzione, di gestione integrata dei servizi di manutenzione e pulizia e si impegna quindi a:

- migliorare l'efficienza energetica e promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- ridurre gli impatti sull'ambiente in termini di risorse idriche e di emissioni di gas serra, emissioni acustiche, emissioni elettromagnetiche, emissioni in atmosfera, nel suolo e nelle acque;
- garantire una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti, minimizzandone la produzione e promuovendone la raccolta differenziata ed il recupero;
- implementare un Sistema di Gestione Ambientale per tutta l'organizzazione, coerente e coordinato con il Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo FSI e in linea con i principi e le politiche di tutti i propri azionisti;
- contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale dei principali stakeholder: personale, fornitori, clienti, conduttori, frequentatori di stazione, viaggiatori, Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria ed Imprese di Trasporto;
- rispettare e, ove possibile, fare di più di quanto richiesto da normative e prescrizioni in materia di tutela e sicurezza ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle performance ambientali.

### 2. REGOLE DI CONDOTTA PRINCIPALI

#### 2.1 GENERALI

**PRINCIPIO 2.1.1:** I Destinatari si impegnano a non promuovere, costituire o organizzare associazioni, nel territorio nazionale o estero, mirate ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici finalizzate alla realizzazione di programmi criminali.

**PRINCIPIO 2.1.2:** La Società condanna qualsiasi atto o comportamento adottato dai destinatari consistente nel promettere o offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti ai referenti di società fornitrici e/o clienti, siano essi amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive, affinché questi ultimi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o di fedeltà.

**PRINCIPIO 2.1.3:** Tutti coloro che gestiscono flussi finanziari della società sono tenuti ad adottare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico/mansione al fine di scongiurare il compimento di operazioni finanziarie con fondi di provenienza delittuosa. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulle controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari. È

fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o utilità provenienti da attività illecite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. È altresì richiesto di non compiere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provvista finanziaria. È fatto divieto, inoltre, di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore ai limiti di legge.

#### 2.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**PRINCIPIO 2.2.1:** La Società condanna qualsiasi comportamento adottato dai Destinatari, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri.

Non è consentito offrire e/o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a/dai Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario e, in ogni caso, rientranti nelle ordinarie prassi e consuetudini.

Ciascun dipendente o collaboratore che, in qualità di Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di Pubblico Servizio, riceva qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio che superi oggettivamente il modico valore, deve darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La Società condanna e punisce inoltre chi, vantandosi o sfruttando le relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

**PRINCIPIO 2.2.2:** È proibito destinare a finalità illegittime e diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

**PRINCIPIO 2.2.3:** La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

#### 2.3 ILLECITI SOCIETARI E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

**PRINCIPIO 2.3.1:** La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, al pubblico e alla società incaricata della revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno recitate per la redazione degli atti sopra indicati. Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni/Direzioni preposte, devono essere supportate da idonea documentazione e da scelte legittime, condivise e in ogni tempo sostenibili.

**PRINCIPIO 2.3.2:** È vietata ogni tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ingiusto ai creditori.

**PRINCIPIO 2.3.3:** È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

**PRINCIPIO 2.3.4:** È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto ad influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o di una deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta.

**PRINCIPIO 2.3.5:** È vietato utilizzare denaro e beni di provenienza delittuosa e, inoltre, di porre in essere sostituzioni, trasferimenti, o azioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

**PRINCIPIO 2.3.6:** È fatto divieto di falsificare ed utilizzare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**PRINCIPIO 2.3.7:** È fatto divieto di installare, detenere e diffondere applicazioni, dispositivi o programmi informatici con i quali sia possibile realizzare i reati presupposto di cui al D.Lgs.n.184 del 8/11/2021.

#### 2.4 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**PRINCIPIO 2.4.1:** La Società condanna qualsiasi atto o comportamento che comporti l'inosservanza delle misure normative e aziendali per la tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) riduzione dei rischi alla fonte;
- f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) controllo sanitario dei lavoratori;
- k) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

**PRINCIPIO 2.4.2:** I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principali doveri e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità a fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

## 2.5 ORGANIZZAZIONE

**PRINCIPIO 2.5.1:** La Società condanna chiunque si introduca abusivamente nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico o a quest'ultimo riconducibile.

**PRINCIPIO 2.5.2:** La Società condanna chiunque produca documenti informativi falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria.

**PRINCIPIO 2.5.3:** La Società condanna chiunque installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**PRINCIPIO 2.5.4:** La Società condanna chiunque distrugga, deteriori, cancelli alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici altrui ovvero chiunque metta a disposizione le apparecchiature, i dispositivi o i programmi informatici in grado di procurare quanto in precedenza descritto.

**PRINCIPIO 2.5.5:** La Società condanna chiunque abusivamente si procuri, riproduca, diffonda o consegni codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

**PRINCIPIO 2.5.6:** È vietato indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**PRINCIPIO 2.5.7:** È vietato occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri extracomunitari, procurandone l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato italiano, privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

**PRINCIPIO 2.5.8:** È vietato promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

**PRINCIPIO 2.5.9:** È vietato trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 della L. 161/17, favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

...OMISSIS...

**PRINCIPIO 2.5.11:** La Società condanna chiunque effettui abusivamente la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale o conceda in locazione programmi informatici contrassegnati dalla SIAE. Non è altresì ammesso gestire qualsiasi mezzo che consenta o faciliti la rimozione arbitraria ovvero l'elusione di dispositivi applicati a protezione dei programmi in precedenza richiamati.

## 2.6 AMBIENTE

**PRINCIPIO 2.6.1:** La Società condanna qualsiasi atto o comportamento che comporti l'inosservanza delle misure normative in materia di ambiente. In particolare la Società condanna chiunque apra o comunichi effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o mantenga detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata ovvero chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate dal D.Lgs 152/06 senza osservare le relative prescrizioni e chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del citato Decreto.

**PRINCIPIO 2.6.2:** La Società condanna chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste dal citato Decreto e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

**PRINCIPIO 2.6.3:** La Società condanna chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dal D.Lgs 152/06 e chiunque realizzi e gestisca una discarica non autorizzata.

**PRINCIPIO 2.6.4:** La Società condanna chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

**PRINCIPIO 2.6.5:** La Società condanna chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chiunque inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

**PRINCIPIO 2.6.6:** La Società condanna chiunque cagioni l'inquinamento dell'aria, superando i valori limite di emissione e violando le prescrizioni evidenziate nel D.Lgs 152/06.

**PRINCIPIO 2.6.7:** La Società condanna chiunque violi le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ed in particolare non provveda alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive come disposto dall'art. 3 del D.Lgs 549/93.

## 3. ALTRE REGOLE DI CONDOTTA

### 3.1 GENERALI

**PRINCIPIO 3.1.1:** I Destinatari sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali e aziendali, al fine di garantire una corretta gestione delle informazioni e, quindi, di prevenire ipotesi di alterazione e/o di illecita comunicazione dei dati trattati.

**PRINCIPIO 3.1.3:** I Destinatari che compiono atti per conto della Società in virtù di procure o di deleghe affidate devono agire nei limiti delle stesse. È vietato a tali soggetti al di fuori dei prefissati limiti e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare o far credere di poter impegnare la Società nell'espletamento dei loro compiti e delle loro attività.

**PRINCIPIO 3.1.4:** È vietato porre in essere azioni e comportamenti in conflitto o in concorrenza con l'attività della Società o comunque contrari alle finalità e agli interessi che la stessa persegue.

Ai fini del presente principio è da ritenersi in "conflitto di interesse" con la Società chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse del terzo contraente contrario a quello della Società.

Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti.

**PRINCIPIO 3.1.5:** La Società condanna qualsiasi atto o comportamento adottato dai destinatari finalizzato a spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate anche nel caso in cui le stesse siano state ricevute in buona fede.

### 3.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**PRINCIPIO 3.2.1:** Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono, per nessuna ragione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- proporre, in qualsiasi forma, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità che non siano debitamente giustificati dalla trattativa o rapporto in essere;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità, la reputazione e la riservatezza di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto ad indurre i Pubblici Ufficiali, italiani o stranieri, a fare o ad

omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono;

- far dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

**PRINCIPIO 3.2.3:** Le persone incaricate dalla Società di intrattenere rapporti d'affari con soggetti pubblici di uno Stato straniero possono porre in essere attività e/o azioni vincolanti per la Società esclusivamente con soggetti che abbiano debitamente dimostrato la legittimità dei poteri loro riconosciuti dallo Stato straniero a cui appartengono, oltre che i requisiti di onestà e di correttezza. Sono vietati tutti i rapporti con i soggetti che non soddisfino i suddetti requisiti.

**PRINCIPIO 3.2.4:** È proibito assumere o chiedere di assumere impiegati o ex impiegati della Pubblica Amministrazione, italiana o estera (o persone dalle stesse segnalate), che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti determinanti con la Società, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente e adeguatamente valutati dalla Funzione Risorse Umane e dall'Amministratore Delegato e dichiarati all'Organismo di Vigilanza prima di procedere all'eventuale assunzione.

### 3.3 ORGANIZZAZIONE

**PRINCIPIO 3.3.1:** La Società può instaurare ogni sorta di consulenza o prestazione professionale purché sia garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto.

**PRINCIPIO 3.3.2:** Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, l'evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione dell'operazione medesima.

**PRINCIPIO 3.3.3:** I dipendenti e i soggetti che effettuano acquisti di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia. La Società, nella scelta dei propri fornitori, deve sempre seguire criteri oggettivi e documentabili e adottare comportamenti orientati al massimo vantaggio competitivo per la Società, assicurando e garantendo, al tempo stesso, a tutti i fornitori, lealtà, imparzialità e pari opportunità di collaborazione.

**PRINCIPIO 3.3.5:** Le attività di sponsorizzazione effettuate dalla Società possono essere destinate esclusivamente in favore di enti e/o organizzazioni di sicura affidabilità ed eticità e che forniscano adeguate garanzie in ordine alla corretta destinazione delle somme erogate. I soggetti incaricati dalla Società di gestire tali attività sono tenuti a verificare, per quanto di loro competenza, il corretto utilizzo dei fondi, richiedendo in ogni caso che le iniziative intraprese siano supportate da adeguata documentazione.

**PRINCIPIO 3.3.6:** La gestione e l'espletamento delle gare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, dalle procedure organizzative e dai regolamenti interni della Società.

I soggetti coinvolti nella gestione della gara hanno l'obbligo di:

- assicurare una leale e corretta concorrenza tra i partecipanti;
- consentire un'adeguata ricostruibilità/tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte attuate;
- rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle mansioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza, ponendo in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, nei confronti di qualsivoglia soggetto, di notizie riservate;
- evitare qualsiasi forma di favoritismo, di comportamento collusivo, nonché ogni altra condotta non conforme alla normativa vigente, alle procedure organizzative e ai regolamenti interni della Società.

**PRINCIPIO 3.3.7:** Tutti coloro che partecipano alle commissioni di gara in qualità di membro o di segretario devono:

- operare con imparzialità, assumere decisioni con rigore, mantenere la dovuta riservatezza e operare nel rispetto della normativa vigente;
- svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza, imparzialità e autonomia, evitando trattamenti di favore e/o di fruire di situazioni di privilegio, respingendo ogni pressione indebita;
- astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui loro o il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado e/o i loro conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l'attività e le finalità della Società;
- mantenere la massima riservatezza in ogni circostanza ed evitare di fornire qualsivoglia, seppur minima, informazione acquisita in ragione dell'attività svolta.

### 3.4 ILLECITI SOCIETARI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

**PRINCIPIO 3.4.1:** La Società esige che gli Amministratori, i Consulenti e i Dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente, dimostrando cooperazione e solerzia specialmente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi sociali e della Società di Revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

**PRINCIPIO 3.4.2:** È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa operano.

**PRINCIPIO 3.4.3:** In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, i Destinatari devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

È vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

**PRINCIPIO 3.4.4:** È vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali. I Destinatari devono agire garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate in loro possesso.

**PRINCIPIO 3.4.5:** È vietato diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del valore della società e/o delle sue componenti economiche o patrimoniali.